



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E  
PARCHI

| Determinazione Dirigenziale |                  |
|-----------------------------|------------------|
| N. 27/ 66                   | di data 18/07/23 |
|                             |                  |

**Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE ROCCIOSO DEL MONTE CALISIO " ZONA MADERNO. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 750.000,00. DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI - OPERA N. 6652.**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con propria deliberazione 17.07.2023 n. 203, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo "Lavori di messa in sicurezza del versante roccioso del Monte Calisio – zona Maderno", opera 6652 datato giugno 2023 dell'importo complessivo di euro 750.000,00 come di seguito ripartito:

A) lavori

|  |      |            |                 |
|--|------|------------|-----------------|
| A1) lavori al netto degli oneri per la sicurezza | euro | 487.596,33 |                 |
| A2) oneri per la sicurezza                       | euro | 30.780,24  |                 |
| sommano  |      |            | euro 518.376,57 |

B) somme a disposizione dell'Amministrazione

|   |      |            |  |
|---|------|------------|--|
| B1) Imprevisti (iva compresa)   | euro | 17.686,55  |  |
| B2) Accantonamento per rischio geologico (oneri compresi)                                       | euro | 14.871,69  |  |
| B3) Spese tecniche PD, PE, DL , contabilità, CSP e CSE (oneri previdenziali e fiscali compresi) | euro | 59.154,81  |  |
| B4) spese per prove strutturali (oneri compresi)  | euro | 2.000,00   |  |
| B5) Spese per collaudo statico (oneri previdenziali e fiscali compresi)                         | euro | 13.500,00  |  |
| B6) compensi incentivanti indennità tecnica (oneri contributivi ed erariali compresi)           | euro | 10.367,53  |  |
| B7) I.V.A. 22% su A)  | euro | 114.042,85 |  |

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione euro 231.623,43

Totale complessivo dell'opera euro 750.000,00

rinviano a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;

pagina 1/6

atteso che nel quadro economico è prevista la voce B6) relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecniche inerenti la realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993 e s.m.;

atteso che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. e dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori in argomento non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali in considerazione della tipologia e dell'ubicazione dell'intervento nonché della modesta estensione dell'area su cui si interviene, che rendono antieconomica la previsione di distinte procedure e distinti contratti, a fronte del considerevole impegno organizzativo richiesto per il coordinamento, nell'ipotesi di compresenza di più affidatari;

atteso che, fermo restando quanto osservato sopra con riferimento ai lavori principali, il quadro economico prevede la voce B4) spese per prove strutturali alla quale corrisponde specifica perizia di spesa da scorporare dall'appalto principale, ai sensi dell'art. 57, comma 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

richiamato il comma 4 del citato art. 57: "i progetti ed il relativo quadro economico sono redatti in modo tale da consentire di raggruppare in un unico esperimento di gara e quindi in un unico contratto di appalto sia la lavorazione prevalente che quelle specialistiche. Tuttavia può essere autorizzato l'affidamento distinto di lavorazioni specialistiche qualora il Dirigente competente, che svolge anche funzioni di Responsabile del procedimento, lo motivi espressamente con specifico riferimento alle particolarità dell'opera ed ai vantaggi che tale procedura derogatoria assicura comparativamente all'Amministrazione.";

vista al riguardo la relazione scorpori della Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi allegata alla nota 10.07.2023 prot. n. 204284, da cui si rileva l'opportunità di scorporare le prestazioni di cui alla voce B4), adottando un distinto affidamento rispetto ai lavori principali in quanto si tratta di prestazioni autonome non riconducibili alle categorie del progetto principale da affidare a ditta specializzata;

dato atto che, per quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento generale, allegato al progetto, non contempla le interferenze tra i lavori principali e le prove strutturali previste alla voce B4) in quanto esse verranno eseguite successivamente all'ultimazione dei lavori principali;

richiamata la propria determinazione 28.11.2022 n. 27/113 con cui tra l'altro è stato affidato a soggetto esterno l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva delle strutture, il coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, nonché l'assistenza al direttore dei lavori con funzioni di direzione operativa per le strutture, verso il corrispettivo di euro 43.655,56 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi) e a professionista esterno l'incarico per la redazione della relazione geologica geotecnica e l'assistenza alla Direzione lavori per la parte geologica, verso il corrispettivo di euro 15.499,25 (oneri previdenziali 4% e i.v.a. 22% compresi), è stato costituito un gruppo misto di progettazione composto da tecnico comunale e dai suddetti soggetti esterni per la progettazione definitiva ed esecutiva delle strutture, coordinamento per la sicurezza in fase progettuale e per la redazione della relazione geologica geotecnica, è stata impegnata la somma di euro 59.154,81 ed è stata prenotata la somma di euro 690.845,19 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico di progetto sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

richiamato con riguardo ai lavori di cui alla voce A) l'art. 33, comma 1, della L.p. 26/1993, come da ultimo modificato con la l.p. 26 maggio 2023, n. 4, ai sensi del quale le

amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nei casi previsti dalla normativa statale;

atteso che l'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 consente per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro l'affidamento mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

richiamato l'art. 48 commi 1 e 2 del D.Lgs 36/2023 che richiede l'accertamento dell'eventuale interesse transfrontaliero certo dell'affidamento, in presenza del quale è obbligatorio l'esperimento di procedure ordinarie per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

rilevato al riguardo che per l'accertamento di tale interesse è possibile fare riferimento ai criteri sintomatici individuati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, tra i quali l'esistenza di presenza di manifestazioni spontanee di interesse e candidature da parte di operatori economici di altri stati membri dell'Unione Europea, purché esse siano reali e non fittizie, la consistenza dell'importo dell'appalto, la presenza di frontiere che attraversano centri urbani situati sul territorio di Stati membri diversi, il luogo di esecuzione dei lavori, le caratteristiche specifiche dei prodotti, le caratteristiche tecniche dell'appalto, precedenti appalti analoghi indetti dalla medesima o da altra stazione;

ritenuto con riguardo agli specifici aspetti sopra indicati che il presente affidamento non presenti interesse transfrontaliero certo, in considerazione dell'importo ampiamente inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, della rilevante distanza dal più vicino confine di Stato, della tipologia dei lavori e delle caratteristiche tecniche dell'appalto, consistenti in operazioni di messa in sicurezza di pareti rocciose, per le quali, anche in precedenti appalti analoghi, si è rilevato un interesse del solo mercato locale;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori previsti nel quadro economico come di seguito:

- i lavori di cui alla voce A) per l'importo di euro 518.376,57 (i.v.a. esclusa) mediante procedura negoziata senza bando ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett c), da formalizzare mediante atto pubblico informatico;

La modalità di affidamento sopra indicata consente di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione;

I requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

- le prestazioni di cui alla voce B4) per l'importo di euro 2.000,00 (i.v.a. inclusa) a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. h) e comma 4 della L.P. 23/90 e s.m. da formalizzare mediante scambio di corrispondenza;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui alla voce A) che l'art. 16, comma 3, della l.p. 2/2016, come da ultimo modificato con la l.p. 26 maggio 2023, n. 4, prevede che "Fermi restando i casi in cui è necessario il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente, gli appalti di lavori pubblici d'interesse provinciale d'importo inferiore alla soglia europea possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso. In questi casi il prezzo è determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari o con il sistema del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto";

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato

con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

attestata inoltre l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

richiamato per quanto riguarda il subappalto l'art. 26 della l.p. 2/2016 e s.m. comma 1, ultimo capoverso ai sensi del quale per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia;

atteso che al riguardo l'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., come modificato da ultimo dalla l. 108/2021, dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

atteso che il D.Lgs. 50/2016, per effetto delle sopra citate modifiche per l'adeguamento alla normativa comunitaria, non definisce più un limite al subappalto, imponendo direttamente alle stazioni appaltanti un dovere di individuazione della parte di contratto che deve necessariamente essere eseguita dall'aggiudicatario (in tal senso vedasi parere MIMS 998/2021). Questo obbligo si impone anche nell'ordinamento locale in quanto di stretta derivazione comunitaria e impegna la stazione appaltante a effettuare per ogni singolo affidamento una preventiva verifica circa la sussistenza di parti del contratto la cui esecuzione debba essere necessariamente riservata all'appaltatore senza alcuna possibilità di subappalto;

rilevato che lo scrivente servizio, effettuata tale verifica ritiene che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale dell'85% dell'importo complessivo del contratto, come si rileva dal capitolato speciale d'appalto e ai sensi dell'art. 26 comma 1 della l.p. 2/2016 e s.m. e dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. cui il citato art. 26 rinvia nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220. Questo risponde ad un'articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 168 e nel bilancio 2023-2025 approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 169 e successive variazioni;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- il D. Lgs. 31.03.2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306228 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie di data 10.07.2023 prot. n. 204284 e di data 12.07.2023 prot. n. 207138;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

#### d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione 17.07.2023 n. 203, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo “Lavori di messa in sicurezza del versante roccioso del Monte Calisio – zona Maderno”, opera 6652 datato giugno 2023 dell'importo complessivo di euro 750.000,00;
2. di dare atto che la somma di euro 690.845,19 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione della Dirigente del Servizio Gestione Strade e parchi 28.11.2022 n. 27/113 di euro 59.154,81 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi), nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
3. di procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità indicate in narrativa;
4. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate

pagina 5/6

in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;

5. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
7. di dar conto per quanto riguarda il subappalto che, dal capitolato speciale d'appalto, ai sensi dell'art. 26 comma 1 della l.p. 2/2016 e s.m. e dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. cui il citato art. 26 rinvia nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, si rileva che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale dell'85% dell'importo complessivo del contratto, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa;
8. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D66F22000250004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
ing. Claudia Patton

Trento, addì 18/07/23



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E  
PARCHI

| Determinazione Dirigenziale |                  |
|-----------------------------|------------------|
| N. 27/ 66                   | di data 18/07/23 |
|                             |                  |

**Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE ROCCIOSO DEL MONTE CALISIO " ZONA MADERNO. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 750.000,00. DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI - OPERA N. 6652.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 19 luglio 2023

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi